



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Consiglio Regionale

IL DIFENSORE CIVICO

Illustrissimi Signori
Presidenti della
Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica
ROMA

Ogg. : relazione ai sensi dell'art. 16 II° comma
Legge 15 maggio 1997 n. 127

Presento questa relazione annuale adempiendo agli obblighi di cui alla legge
15 maggio 1997 n. 127 articolo 16 2° comma.

Precede la descrizione dell'attività descritta per alcuni casi in modo puntuale.

Riporto quindi di seguito tutti i casi trattati, avvertendo che, essendo le tabelle
in ordine numerico, i casi relativi alle Amministrazioni dello Stato si trovano
all'interno delle stesse.

Con osservanza.

Il Difensore Civico nella
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
avv. Caterina Dolcher

Trieste, 31 marzo 2006

QUESTIONI CON LO STATO trattate ai sensi dell'art. 16 della L. 15 maggio 1997 n. 127***Tessere elettorali in lingua slovena***

La difensore civico è intervenuta, nel corso del 2005, su un'istanza presentata da un cittadino italiano di lingua sloveno in tal senso indirizzato dal Segretariato Generale del Consiglio della U.E., cui si era rivolto con un esposto, il quale ha lamentato l'illegittimità della decisione, espressa dalla Prefettura di Trieste in una nota del luglio 2005, di non inviare ai cittadini di lingua slovena residenti nel Comune di Trieste la tessera elettorale bilingue.

La risposta della Prefettura si basa, essenzialmente, sull'art. 4, comma 1 della L. 23.2.2001 n. 38 laddove è previsto che i territori su cui si applicano le misure di tutela previste dalla legge medesima siano quelli individuati dal Comitato paritetico istituito dall'art. 3 della legge.

Nel chiedere la revisione della posizione così espressa dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura, la Difensore civico ha richiamato l'attenzione sul quanto stabilito dall'art. 8 della medesima L. 38/'01 laddove prevede, al primo comma, che "alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali".

Poiché però la norma è piuttosto contraddittoria in quanto può indurre confusione il riferimento all'art. 1 contenuto nel primo comma e quello all'art. 4 di cui ai commi successivi la D. ha ritenuto opportuno, per dirimere la questione interpretativa, fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, intervenuta in materia prima dell'entrata in vigore della L. 38/'01. Non concordando affatto che l'interpretazione adottata dal Ministero sia conforme alla Sentenza della C. Cost. 29.1.'96 n. 15, ha evidenziato che l'art. 8 del Trattato di Osimo, nel prevedere la cessazione della vigenza dello Statuto Speciale allegato al *Memorandum d'Intesa* di Londra 5.10.1954, stabilisce che <<*ciascuna parte dichiara che manterrà in vigore le misure interne già adottate ... e che **assicurerà** nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto speciale decaduto*>>. In presenza della particella congiuntiva "e" ha perciò ritenuto non corretta la crasi, mediante il participio *garantendo*, operata dal Ministero, che testualmente afferma che il Trattato intende garantire il mantenimento in vigore delle "misure interne già adottate in applicazione dello statuto suddetto *garantendo il mantenimento del livello di protezione dei due gruppi etnici rispettivi previsti dalle norme dello Statuto decaduto*". La norma infatti ha un significato chiaro:

- 1) gli Stati **mantengono** le misure già adottate
- 2) e **assicurano** il mantenimento del livello di protezione ... previsto dalle norme dello Statuto decaduto.

La Corte Costituzionale afferma perciò che, << il rinvio che il Trattato di Osimo fa allo Statuto Speciale decaduto per assicurarne il rispetto, comporta che, ..., quel "livello di protezione" faccia oggi certamente parte del vigente ordinamento nazionale. >>

Cosa significa infatti oggi, giuridicamente e concretamente, **livello di protezione?**

A questo proposito la Corte testualmente dice:

"L'esistenza di norme, ancorché norme di principio, le quali - come l'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia - proclamano veri e propri diritti costituzionali, - non può ridursi al semplice auspicio di un intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione.

"(...) la Corte rileva che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art. 8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5 dello "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. (...) tale articolo riconosce agli appartenenti alla comunità slovena: a) la libertà di usare la loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua: (omissis); c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali ecc. (omissis).

In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n. 28 del 1982, ha ritenuto che la "operatività minima" della tutela delle minoranze riconosciute - e, nella specie, di quella slovena - implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua ..., il diritto "già ora... di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena"; e, nella sentenza n. 62 del 1992, ha affermato che il "nucleo minimale di tutela per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta" comprende "il 'diritto' di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua", specificando la Corte questa affermazione (...) con il riconoscimento della "facoltà..., nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria ecc...."

In effetti, lo Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra 1954, al p.to 5, primo comma, prevede per le minoranze il diritto di usare la propria lingua nelle relazioni personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie. Secondo la Corte costituzionale, perciò, tale diritto fa parte della cd. tutela minima da accordare alla minoranza anche senza la necessità di una legislazione attuativa dei suoi diritti.

Ecco allora che la D. civico ha ritenuto che l'art. 8 della L. 38/2001 vada interpretato, per quanto concerne i rapporti con le pubbliche amministrazioni, in particolare riguardo a quelli che concernono i diritti fondamentali del cittadino – il diritto di voto – nel senso più ampio e non limitato ai territori di cui all'art. 4, espressamente limitativo invece per quanto concerne “i concessionari di servizi di pubblico interesse” (II parte del comma 1, art. 8). Questa interpretazione rafforza il significato – altrimenti piuttosto oscuro – del comma 3 del medesimo art. 8: laddove prevede che (solo) nei comuni di cui all'art. 4 gli atti e i provvedimenti di *qualunque* natura destinati ad uso pubblico siano rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in forma bilingue che nella sola lingua italiana. Evidentemente il comma 3 intende comprendere una categoria più ampia (*qualunque natura*) rispetto a quanto previsto dal comma 1 circa il diritto dell'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative. Discernere i casi sulla base dei diritti esercitati – di natura fondamentale (laddove rientrano i diritti di difesa, di libertà e dignità personale, di voto e quant'altro), o meno è sembrato anche conforme alla legislazione internazionale e comunitaria in materia di diritti delle minoranze. In particolare vedasi le norme che escludono discriminazioni dei cittadini in base alla lingua (cfr. Dichiaraz. Univ. dei Diritti Umani 10.12.1948; art. 2 e Conv. Internaz. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, ratificata con L. 13.10.1975 n. 654, art. 1, comma 1; Conv. europea dei Diritti dell'uomo, art. 14; art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E.) e quelle che stabiliscono il diritto delle minoranze ad avere una vita culturale propria e di usare la propria lingua (Patto internaz. relativo ai diritti economici, sociali e culturali ratificato con L. 25.10.1977 n. 881, art. 27; Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dall'Italia il 27.6.2000 e non ancora ratificata, artt. 7 e 10; Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con L. 28.8.1997 n. 302). Il quadro normativo sopraelencato richiede che l'interpretazione della legge avvenga in un'ottica di protezione e non discriminazione della lingua slovena come lingua minoritaria. La D. civico ha perciò invitato il Ministero dell'Interno e la locale Prefettura a rivedere la posizione già espressa, contando così che fosse possibile evitare l'ennesima lite giudiziaria in questa controversa materia. Solo il Ministero ha risposto, - non la locale Prefettura, in violazione perciò di quanto previsto dall'art. 16 della L. 15 maggio 1997 n. 127 che prevede – confermando, senza alcuna confutazione rispetto alle argomentazioni della D. civico, la posizione già espressa e rigettando la tesi del Difensore.

Istanza di un coniuge extracomunitario di rientro in Italia ai sensi dell'art. 13, comma 13 D.Lgs. 286/98

Si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico una cittadina italiana che nel mese di agosto si è unita in matrimonio con un cittadino straniero. Esponeva che, durante la cerimonia, allorché il negozio giuridico si era perfezionato, avevano fatto

irruzione le Forze di polizia ed il cittadino straniero era stato tratto in arresto per violazione delle norme di cui al T.U. sull'immigrazione.

Il giorno successivo il marito era stato immediatamente scarcerato e la coppia aveva promosso ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 mentre *in pro* del cittadino straniero era stato promosso ricorso ex art. 13 T.U..

La Questura ha riferito ai coniugi che era necessario presentare, presso il Servizio Consolare di appartenenza, istanza di autorizzazione al reingresso ex art. 13, comma 13, T.U., riferendo che l'istanza sarebbe stata accolta in un brevissimo lasso di tempo, indicato in un mese dalla data di presentazione. Purtroppo nel mese di novembre nulla si sapeva delle sorti dell'istanza presentata nel mese di settembre.

Nel lamentare le vane promesse la cittadina chiedeva l'interessamento dell'Ufficio del Difensore civico.

Considerato che il conclamato stato coniugale costituisce motivo di impedimento per l'espulsione, la Difensore civico è intervenuta sottolineando che, nonostante le decisioni assunte dal Tribunale e dal Giudice di Pace avessero dichiarato illegittima l'espulsione proprio in quanto lo straniero è coniugato con una cittadina italiana, l'iter burocratico dell'istanza in parola si stava dilungando. Chiedeva perciò quale fosse al momento la possibilità di una concessione di visto per il ricongiungimento familiare o quanto di opportuno per consentire il reingresso in Italia del medesimo.

La Prefettura interpellata ha fornito gli elementi informativi richiesti dall'Ufficio.

Nel rammentare che lo straniero è stato oggetto di duplice provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato per violazione della normativa concernente gli stranieri in Italia, a seguito del pronunciamento del Tribunale del capoluogo e del Giudice di Pace competente, che si sono rispettivamente pronunciati sulla validità del matrimonio celebrato tra i nominativi in argomento e sull'applicabilità nel caso in specie dell'art. 9 del T.U. n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, era stata presentata dall'interessato istanza per il rientro nel nostro Paese. La Prefettura precisava che la procedura è di competenza del Ministero dell'Interno a cui comunque aveva già provveduto a fornire gli elementi di valutazione per una pronta conclusione della stessa. Si è appreso dalla stampa che il giovane è rientrato in Italia, ricongiungendosi con la moglie.

Questioni previdenziali

Riliquidazione della pensione a seguito di infermità per causa di servizio

Si è finalmente conclusa nel 2005 una lunga e combattuta questione trattata dall'ufficio del D. civico ancora dal 2002. Una cittadina, titolare di pensione privilegiata e collocata a riposo con i benefici della L. 336/1970, lamentava di non aver mai ottenuto i benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n. 1290, consistenti in incrementi stipendiali pari ad una certa percentuale in rapporto alla classifica dell'infermità per causa di servizio e afferenti alla progressione di carriera, benefici che non le erano stati riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro e non

avevano perciò costituito la base di calcolo della sua pensione privilegiata. In un primo momento i benefici non le erano stati riconosciuti in quanto l'Amministrazione scolastica aveva ritenuto che il diritto a tale riconoscimento nella progressione di carriera fosse subordinato al riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto mentre nel caso la causa di servizio era stata riconosciuta in un momento successivo al pensionamento ed aveva dato luogo alla riliquidazione, come privilegiata, della pensione. La D. civico ha invece rappresentato che, come da estratto di visita collegiale dd. 31.5.'88, la Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare di Trieste **già con verbale dd. 28.10.1971** aveva giudicato le infermità di cui era affetta la pensionata in questione come **dipendenti da causa di servizio** proponendo le stesse per la 4° categoria Tab A a vita. Successivamente, per le infermità riscontrate, il Ministero della Pubblica Istruzione le aveva attribuito la 6° categoria della medesima tabella. Tali accertamenti rendevano pacifico che il riconoscimento della causa di servizio era avvenuto molto prima della cessazione dal servizio. La D. civico segnalava in proposito due Sentenze della S.C. di Cassazione dalle quali massime si evince che: *“il fatto che un pubblico impiegato, in possesso della qualifica di invalido da epoca anteriore alla cessazione del rapporto di impiego, ...omissis ..., non esclude la spettanza dell'anzianità convenzionale collegata al possesso, anteriore alla cessazione del rapporto, della qualità di invalido, ...”* (Cass. Civ. 6.2.1985 n. 889, 1.3.1983 n. 1523 entrambe in Mass. Giur. It., rispettivamente 1985 e 1983). In un momento successivo il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) competente comunicava di ritenere prescritto il beneficio richiesto. La D. civico allora rispondeva, inviando la propria nota al Ministero per conoscenza, richiamando l'attenzione del C.S.A. su quanto contenuto nella circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dd. 23.2.2004 fornita dal medesimo C.S.A. dove era chiarito che *“Con il parere n. 435/99 il Consiglio di Stato ha sciolto anche il dubbio ... se il diritto al beneficio sia o meno soggetto a prescrizione.”* Posto che a questo riguardo a nulla rileva che il beneficio sia o meno concedibile d'ufficio, *“la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (ed è interrotta da qualsiasi istanza o ricorso ... valevole a costituire in mora...)”* Da una serie di considerazioni il Consiglio di Stato ivi trae la conclusione che *“il beneficio predetto è soggetto a prescrizione quinquennale”* applicando la regola generale che vale per la prescrizione degli assegni fissi che sono pagati a scadenza periodica (art. 2948 C.C.), precisando che *“... ove il provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di servizio sia stato emanato nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro, ma all'interessato il beneficio in questione sia stato negato per avere egli presentato la relativa domanda dopo la cessazione dal servizio – esattamente come nel caso in questione – “... il beneficio deve essere comunque riconosciuto (C.d.S. parere 452/'99 cit. nella prima parte della nota) applicando peraltro, per quanto concerne l'effettiva corresponsione della maggiorazione, la norma relativa alla prescrizione.” “Ciò sta a significare che, mentre il diritto alla pensione ed alla sua giusta misura e, quindi, anche al beneficio in discussione è da ritenersi imprescrittibile”* si prescrive invece il diritto ai singoli ratei della pensione. Principio del tutto pacifico in tutta la materia

pensionistica. Il MIUR concludeva perciò la sua nota affermando che *“A costoro, agli effetti della riliquidazione della pensione, la maggiorazione in cui si sostanzia il beneficio dovrà essere riconosciuto, sul piano giuridico, a decorrere dalla cessazione dal servizio, mentre la concreta attribuzione del miglioramento economico dovrà essere riconosciuto secondo le comuni norme della prescrizione.”* Il beneficio andava perciò concretamente liquidato solo per i ratei anteriori di cinque anni rispetto alla domanda presentata dalla pensionata in questione.

La D. civico precisava di insistere, mediante il suo contributo, per una soluzione amministrativa onde evitare la lite avanti all’Autorità giurisdizionale giacché il caso in parola non rappresentava una fattispecie isolata, ma, evidentemente, si inseriva in un filone di questioni che avevano trovato definitiva soluzione con le istruzioni del MIUR di cui alla nota del 2004.

Successivamente l’interessata riceveva dalla Direzione Generale del Ministero una nota con cui inequivocabilmente veniva affermato il suo diritto a godere del beneficio richiesto, disponendo che il CSA lo riconoscesse con decreto di ricostruzione di carriera e determinando l’importo dovuto mediante l’emissione di un nuovo decreto di pensione privilegiata di modifica del precedente. La D. civico chiedeva perciò al CSA l’emanazione particolarmente sollecita dei provvedimenti dovuti, considerato che la prima richiesta dell’interessata risaliva al 30 settembre 2002 e il primo intervento del Difensore Civico al dicembre di quell’anno. Il C.S.A. ribadiva però nuovamente il proprio orientamento circa la prescrizione del diritto e perciò la D. civico, scrivendo nuovamente anche al Ministero per conoscenza, doveva nuovamente richiamare i principi relativi alla prescrizione dei diritti relativi ai trattamenti di pensione e quiescenza contenuti nella Circolare del MIUR già ricordati al C.S.A. come sopra con una nota rimasta inspiegabilmente a lungo senza risposta. Ribadendo di considerare profondamente ingiusto che l’anziana pensionata fosse costretta a promuovere l’azione giudiziaria per ottenere quanto dovuto, considerato che il suo diritto si trova ribadito nelle disposizioni ministeriali, ricordava altresì come il Dirigente che continua a rifiutare di rivedere il proprio assunto, in contrasto con dette disposizioni, sia passibile di sanzioni e/o azione di responsabilità per i danni che un’infondata resistenza in giudizio possa comportare all’amministrazione. Finalmente il CSA ha recentemente comunicato di stare approntando il provvedimento di ricostruzione di carriera attribuendo alla domanda dell’interessata, presentata il 30.9.2002, valenza di atto interruttivo ed applicando, solo per le singole rate, le norme relative alla prescrizione

Ricostituzione di una pensione INPDAP

Un cittadino si è rivolto alla Difensore Civico, relativamente alla liquidazione del dovuto a seguito del riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione con l’inserimento dell’indennità di amministrazione e l’assegno finanziario nel calcolo della quota “A” ed il passaggio nella posizione economica “C1Super”, come da comunicazione fornitagli dalla Direzione dell’INPS nell’anno 2003. Nella

comunicazione l'Istituto aveva indicato nell'autunno 2004 il termine ultimo della riliquidazione di tutte le pensioni interessate a tale ricostituzione.

Poiché invece l'interessato non aveva ancora ricevuto nulla ha chiesto l'intervento della Difensore Civico per sollecitare detta liquidazione.

L'Ufficio è intervenuto presso la sede centrale dell'INPS di Roma chiedendo informazioni sulla ricostruzione. L'INPS ha fornito una prima risposta non soddisfacente per l'istante che ha inoltrato un'ulteriore richiesta di intervento. Svolto il successivo intervento è pervenuta la risposta positiva da parte dell'INPS di Roma dove indicava la somma della riliquidazione e a quale Ente rivolgersi per il pagamento. Il pagamento è stato effettuato nel mese di novembre per cui la pratica si è conclusa positivamente per l'istante.

Canone demaniale di una società sportiva

Una società sportiva, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità Portuale di Trieste per l'occupazione di un manufatto demaniale, relative aree scoperte, specchio acqueo ed una zattera allo scopo di sede sociale ed esercizio di attività sportiva remiera, ha lamentato l'illegittimità dell'aumento del canone demaniale operato dall'Autorità Portuale di Trieste e comunicatole in occasione del rinnovo della concessione dell'edificio per la sede sociale.

Il calcolo del canone è stato operato dell'Autorità Portuale sulla base delle voci della tabella canoni, ridotte al 50 % ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera l) della Legge 494/93.

Secondo la Società Sportiva, invece, il calcolo avrebbe dovuto tenere conto dell'art.39 del Codice della Navigazione e dell'art. 37 del Regolamento per la Navigazione Marittima. Quest'ultimo recita: *“Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.”*

La Società ha sostenuto di rientrare in quest'ultima categoria, in quanto la sua attività è esclusivamente di promozione sportiva, senza ricavo di lucro o proventi. Un tanto risulta dallo Statuto e dall'Atto costitutivo (Rep. 152033, rogito n. 1825 dd. 30.4.1980 Notaio dott. S. Lassiani)

Pertanto ha chiesto l'applicazione del canone cosiddetto “ricognitorio”, previsto dal citato art. 39 del Codice della Navigazione, sulla base di disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare la Società ha richiamato la Circolare n. 77 del 17.12.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Divisione XVII che, a seguito della pubblicazione dei DD.MM attuativi delle leggi 4.12.'93, n. 494 e 27.12.'97, n. 449, e quindi del completamento del quadro normativo riguardante la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, ha impartito istruzioni anche sul punto in contestazione.

La D. civico, esponendo le ragioni della società, ha portato l'attenzione dell'Autorità portuale del Ministero sul p.to A) della Circolare ministeriale che tratta delle **concessioni ad uso turistico e ricreativo**. Nel prendere in considerazione l'art. 2 del D.M. 342 del 5.8.1998 che esplicita le condizioni per la riduzione della misura del canone, afferma che *“La legge 494/’93 nulla ha innovato rispetto ai requisiti necessari per l’applicazione degli art. 39 del Cod. della Nav. e 37 del relativo regolamento di esecuzione”* e *“se dette società (sportive) non svolgono attività lucrativa, esse rientrano nelle previsioni del comma 7 (D.M. 342/’98)”* con la conseguenza che per le *“concessioni a favore di società sportive dilettantistiche ... che non abbiano finalità di lucro”* ... *“troverà applicazione il canone ricognitorio”*. La Difensore ha specificato che detta interpretazione, circa l'applicazione del canone ricognitorio, risulta poi confermata dal Ministero nella successiva nota dd. 24.2.2000 diretta all'Autorità Portuale di Ancona (Div. DEM2, prot. N. DEM2A-0364).

La Società lamentava inoltre che, nonostante avesse molte volte scritto all'Autorità Portuale per conoscere i motivi della sua determinazione, discordante rispetto alle indicazioni della citata Circolare, anche in occasione delle diffide di pagamento ricevute circa i canoni applicati e contestati, e avesse poi scritto e sollecitato il Ministero ad esprimere un parere circa l'applicazione delle norme vigenti da parte dell'Autorità Portuale di Trieste ed avesse anche offerto, in via subordinata e in spirito transattivo, il pagamento del canone in misura di un decimo della misura base dei canoni di cui alla lett. C) dell'art. 3 della L. 494/’93, non avesse mai ricevuto alcuna risposta nel merito circa le proprie osservazioni e deduzioni ed avesse saputo soltanto, in via informale, che vi è in merito parere della locale Avvocatura dello Stato, parere comunque coperto da segreto ex D.P.C.M. 26.1.1996 n. 200.

La Difensore ha chiesto perciò che l'Autorità Portuale e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, volessero rispondere alle numerose richieste della Società e alle osservazioni da lei stessa poste, dichiarandosi eventualmente disponibile ad ospitare le parti in un incontro di mediazione.

Dopo che l'Autorità Portuale aveva ribadito la propria tesi, l'incontro congiunto si è effettivamente tenuto.

In quella sede l'Autorità Portuale ha affermato di ritenere che la Canottieri Trieste ha scopo di lucro perchè riscuote degli introiti dai soci che hanno un posto per le proprie imbarcazioni nell'area di concessione. La Canottieri Trieste ha contestato ciò affermando che la sua attività non ha carattere lucrativo, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza. L'Autorità Portuale ha comunque ribadito che annualmente essa determina tutti i canoni concessori con provvedimento pubblicato all'Albo del Comune e che la tabella dei canoni comunque non distingue fra le Società sportive con o senza scopo di lucro. La Canottieri Trieste ha insistito sul fatto che la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – Divisione 6[^] prot. 6/3326 dd. 31/8/2005 e la Circolare del medesimo Ministero n.77/1998 impongono un diverso trattamento per le Società Sportive senza scopo di lucro (canone ricognitorio). L'Autorità Portuale ha invece precisato di basarsi su un'altra Circolare del medesimo Ministero (la Circolare 25 febbraio 2000) che afferma non essere

l'Autorità Portuale vincolata all'applicazione dei canoni applicati in campo nazionale, potendosene discostare deliberando criteri diversi, purché le misure annue riconoscano le categorie protette. L'Autorità Portuale ha affermato di agire in questo modo in quanto riconosce alle Società sportive una riduzione del 50% dei canoni.

La Difensore civico ha evidenziato che l'Autorità Portuale, nel provvedimento con cui vengono stabiliti i canoni annuali, dovrebbe dare conto del perché si discosta dai canoni nazionali, in particolare del perché non distingue fra Società sportive a scopo di lucro e non, questo ammesso e non concesso che possa autonomamente deciderlo.

Una valutazione su questo punto potrà essere fatta dalle parti una volta acquisito il provvedimento annuale di determinazione dei canoni che la Difensore civico ha invitato l'Autorità Portuale ad esibire. Le questioni aperte sono state così sintetizzate:

1. Se l'Autorità Portuale, che ha la potestà di fissare canoni diversi da quelli determinati su base nazionale - ex art. 7, comma 1 della Legge 494/1993 - può anche stabilire canoni superiori rispetto a quelli applicati dalle Autorità marittime statali per le Società sportive: questo per il contrasto che si rileva tra la Circolare 25/2/2000 e la nota del Ministero dd. 31/8/2005, che l'Autorità Portuale è stata invitata a contestare nei confronti di questo.
2. Quali sono le motivazioni alla base del provvedimento di determinazione dei canoni (c.d. Tabelle Canoni).
3. Se la questione dello scopo di lucro sia o meno dirimente.

Sul quest'ultimo punto la Difensore civico ha invitato perciò la Società a decidere se motivare meglio la propria posizione (per cui sostiene di non avere scopo di lucro) al fine di mettere l'Autorità Portuale nelle condizioni di esaminare tale aspetto della questione. L'Autorità Portuale è stata invitata a contraddire per iscritto quanto affermato dalla Difensore civico nella sua nota dove, basandosi sulla Circolare n.77/1998, ritiene applicabile il canone ricognitorio e non la riduzione ad un decimo prevista, secondo l'Autorità Portuale, dalla Legge 494/1993 qualora, come afferma, ritenga comunque improponibile il canone ricognitorio.

A quasi tre mesi dalla riunione l'Autorità Portuale non ha fornito ulteriori precisazioni né alla società né alla Difensore civico. La società sportiva ha poi scritto al Ministero per porre ad esso i quesiti emersi nella riunione, ma ad oggi non consta che il Ministero abbia risposto.

Tributi

Classamento di un immobile

Un cittadino ha lamentato di aver pagato l'ICI per la propria abitazione per 7 vani e mezzo e di aver ricevuto nel 2000 una comunicazione dell'Ufficio del Catasto con

cui gli veniva comunicato l'accertamento di una diversa consistenza per 11 vani e mezzo.

Egli così aveva dovuto pagare gli arretrati sulla differenza fra 7 vani e mezzo e 11 vani e mezzo dal 1997 al 2001. Alla sua richiesta di poter regolarizzare tutto il periodo, il Comune di residenza lo aveva informato che avrebbe dovuto aspettare a casa i bollettini. Questi erano arrivati solo nel 2004 ed egli aveva dovuto pagare la rimanente differenza, dovuta fino al 2000.

Subito dopo aver ricevuto l'accertamento che dichiarava che la casa è composta da 11 vani e mezzo, l'istante aveva proposto una richiesta di revisione di classamento e, dopo vari incontri con i tecnici e un sopralluogo in casa, in data 11 febbraio 2004 aveva ottenuto la dichiarazione relativa all'esistenza di soli 9 vani.

La D. civico ha chiesto conto all'Agenzia per il territorio per quale motivo vi fosse stato un ritardo di più di sette anni dalla denuncia di accatastamento, avvenuta nel 1990 e il provvedimento con cui la partita è stata censita (1997) E perché il classamento fosse poi stato notificato alla parte appena tre anni dopo (2000).

L'Agenzia rispondeva che in data 1.4.1990 era stata presentata la denuncia di Nuovo accatastamento la quale aveva provveduto a censirla in data 20.11.1997 attribuendone la categoria ed una consistenza pari a vani 11,5 e che tale classamento era stato notificato alla parte in data 8.5.2000. Su richiesta del proprietario, l'Agenzia nel febbraio 2004 aveva effettuato un sopralluogo per verificare l'esatta consistenza dell'unità immobiliare, ed avendo verificato in loco l'esatto utilizzo dei vani, aveva rettificato la consistenza precedentemente attribuita riportandola a 9 vani, e che tale rettifica risulta agli atti dall'11.2.2004.

La D.civico perciò ha dovuto ribadire per quale motivo vi fosse stato un ritardo di più di sette anni dalla denuncia di accatastamento e quando fosse stata proposta dal proprietario la revisione che ha finalmente stabilito la consistenza di nove vani, come sin dall'inizio denunciato dal proprietario, ma agli atti solo dall'11 febbraio 2004. Inoltre ha chiesto conto del perché il classamento fosse stato notificato alla parte appena in data 8.5.2000 e di conoscere la data di richiesta da parte del proprietario della revisione del classamento, poiché gli evidenti ritardi hanno infatti comportato un grave danno per il proprietario il quale ha dovuto pagare al comune dal 1993 al 2003 un'ICI maggiore rispetto a quanto riteneva di dovere, a ragione, vista la successiva rettifica della consistenza. Nonostante i ripetuti solleciti non è pervenuta alcuna risposta.

Richiesta riconoscimento medaglia NATO ad un dipendente statale

Un cittadino, già dipendente dello stato, si è rivolto alla Difensore civico lamentando di non aver ottenuto la medaglia NATO prevista dal Regolamento Ministeriale approvato con decreto del Ministero della Difesa e di non aver ricevuto nessuna risposta alle sue svariate richieste ai sensi della L. 241/90, per conoscere lo stato della sua pratica e quali i tempi per la sua definizione.

La Difensore civico è intervenuta presso l'Aeronautica Militare e presso il Distretto militare per conoscere in quali tempi la suddetta onorificenza sarebbe stata riconosciuta anche all'istante, come era già avvenuto per i suoi colleghi che non avevano cambiato Comando di appartenenza.

Nel prendere atto della risposta, la Difensore civico è intervenuta una seconda volta rilevando che l'interessato aveva già provveduto in data 15/03/2002 ad inviare personalmente la domanda di concessione dell'onorificenza in oggetto ai vari Comandi, tra cui la Divisione aerea.

Si rilevava, inoltre, che l'originaria domanda presentata dall'interessato, e indirizzata dal distretto militare di appartenenza al Comando aeroporto militare di Aviano, risaliva addirittura al 16/08/2001. Si sottolineava il travagliato "iter" per individuare il Comando competente al disbrigo della richiesta in parola: l'Ufficio dichiarava di non poter accettare che problemi di ordine burocratico inficino la legittima richiesta dell'interessato, rispondendo dopo anni che *"sussiste qualche ragionevole perplessità a che l'istanza di che trattasi possa comunque trovare favorevole accoglimento in virtù di quanto, nel merito, precisato dal Comando di Vertice della NATO (SHAPE) relativamente alla concessione della benemerita in parola, laddove lo stesso Alto Comando ha reso noto di aver definitivamente chiuso la banca dati relativa alle operazioni in oggetto per conclusione delle stesse"*.

Praticamente, in tal modo, si addossavano all'interessato, il quale si era attivato in tutti i modi possibili, le conseguenze di ritardi burocratici connessi all'individuazione del Comando competente a ricevere la richiesta e alla conseguente inerzia della Divisione, una volta pervenuta la richiesta citata.

Non era chiaro inoltre quanto evidenziato nella nota di risposta dove si asseriva che *"in considerazione del carattere di "atipicità" che l'istanza riveste, giusta l'assoluta non diretta dipendenza dell'interessato dalla linea di Comando di questa Divisione Caccia "Drago", è stato necessario acquisire notizie in merito al suo corretto indirizzamento"* in quanto "la non diretta dipendenza dell'interessato dalla linea di Comando" della Divisione c'era al momento della presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio e non più nel momento in cui, di fatto, si svolgevano le operazioni alle quali la concessione del beneficio si riferiva.

La Difensore civico ha perciò insistito perché fossero superati gli ostacoli di ordine burocratico che impedivano all'interessato di ottenere la legittima concessione del beneficio.

La pratica ha avuto esito favorevole.

PRATICHE ANNO 2005

SEDE DI TRIESTE

Gli elenchi non comprendono tutte le pratiche che sono state oggetto di ricerche, interventi telefonici e acquisizione di documenti.

PRATICA N° E DATA	OGGETTO	INTERVENTO DATA E DESTINATARIO	ESITO
1877 dd. 07/01/05	Richiesta insegnante di sostegno e assistenza a minore disabile psichico ASSISTENZA	Intervento dd.17/05/05 Assessore della Salute - Direzione Regionale Salute – Azienda Servizi Sanitari- Centro Servizi Amministrativi I Sollecito alla Direzione Regionale e Assessore dd. 13/09/05	Risposta Centro Servizi Amministrativi dd. 22/06/05 Risposta Azienda Sanitaria dd. 04/07/05
1884 dd. 13/01/05	Esproprio per raccordo autostradale ESPROPRIO	Intervento dd. 13/01/05 al Comune - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici Ulteriore comunicazione al Comune con richiesta di adempimento procedura dd. 16/02/05	Risposta Comune dd. 10/02/05 Risposta Direzione Centrale dd. 08/04/05 Comunicazione definitiva all'istante dd. 13/05/05
1903 dd. 18/01/05	Mancata concessione contributo acquisto prima casa CASA	Intervento dd. 20/01/05 Assessore regionale Lavori Pubblici – Direzione Centrale Lavori Pubblici I sollecito dd. 24/02/05 Segnalazione opportunità di modifica del regolamento relativo alla L.R. 6/2003 art. 5 dd. 3/05/05 all'Assessore Regionale	Risposta Assessore Regionale dd. 09/05/05
1907 dd. 19/01/05	Redditi da pensione INPS PREVIDENZA STATO	Intervento telefonico all'INPS dd. 19/01/05	Trasmissione telefonica all'istante della verifica effettuata
1916 dd 21/01/05	Esposto. Presunte discriminazioni nei confronti di operatori socio-sanitari	Richiesta di ulteriore documentazione per un eventuale intervento dd. 26/01/05	Non hanno prodotto la documentazione richiesta

	PERSONALE REGIONE		
1917 dd. 24/01/05	Mancata concessione assegno di cura e assistenza ex art. 32 L.R. 10/98 ASSISTENZA	Intervento dd. 28/01/05 al Difensore Civico Comunale e Direzione Centrale Salute	Risposta Del Difensore Civico Comunale dd. 06/04/05 Risposta della Direzione Centrale dd. 18/02/05
1920 dd. 27/01/05	Accesso agli atti L. 241/90 ACCESSO AGLI ATTI STATO	Intervento al Dirigente scolastico di un Istituto dd. 02/03/05 I sollecito dd. 07/04/05 Ulteriore comunicazione all'istante con chiarimenti sulla questione dd. 03/05/05	Risposta del Dirigente dd. 19/04/05
1926 dd. 31/01/05	Obiezione all'obbligo vaccinale pediatrico SANITA'	Nota inviata alla scrivente per conoscenza dd. 31/01/05	Non intervento
1927 dd. 31/01/05	Richiesta assistenza in giudizio pendente VARIE	Comunicazione all'istante dd. 03/02/05 di non competenza	
1929 dd. 01/02/05	Determinazione dei canoni demaniali marittimi a Società sportiva STATO	Intervento all'Autorità Portuale - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 01/02/05 I sollecito dd. 31/03/05 II Sollecito al Ministero dd. 22/06/05 Invito incontro congiunto dd. 01/12/05 con l'Autorità Portuale - Società sportiva	Risposta dell'Autorità Portuale dd. 09/05/05 Risposta del Ministero dd. 31/08/05
1930 dd. 01/02/05	Applicazione L.R. 30/77 RICOSTRUZIONE	Intervento dd. 01/02/05 Servizio interventi per la ricostruzione Ulteriore intervento dd. 26/05/05 alla Direzione Centrale Ambiente I sollecito dd. 30/06/05 alla Direzione	Risposta del Servizio dd. 15/03/05 Risposta Direzione dd. 01/07/05
1931 dd. 02/02/05	Regolamento delle borse formazione lavoro ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Colloquio con l'istante dd. 02/05/05 e forniti chiarimenti richiesti.	
1932 dd. 02/02/05	Richiesta installazione ascensore	Intervento dd. 02/02/05 all'ATER	Risposta ATER dd.